



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2218**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Modifica dei criteri e delle modalità di attuazione dell'articolo 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 per la riscossione rateale di entrate provinciali, di cui alla delibera della Giunta Provinciale n. 2514 di data 10 ottobre 2008.

Il giorno **19 Ottobre 2012** ad ore **08:45** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER**  
**MARTA DALMASO**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**FRANCO PANIZZA**  
**UGO ROSSI**

Assenti:

**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**  
**ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'art. 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 –“Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento”, demanda alla Giunta Provinciale la fissazione dei criteri e delle modalità per l'attuazione del disposto normativo, concernente la riscossione rateale di entrate provinciali, nel rispetto del principio di non discriminazione.

Vista la direttiva di gruppo n. 7 di data 1 marzo 2012, prot. n. 2012/2523, con la quale Equitalia S.p.A. è intervenuta sulle modalità di accesso al beneficio della rateazione per rendere meno gravosi gli oneri per i contribuenti e per semplificare gli adempimenti a carico degli uffici preposti, in primo luogo innalzando ad euro 20.000,00 la soglia di debito fino alla quale è possibile accedere al beneficio della rateazione con semplice domanda motivata di parte, ed in secondo luogo con l'eliminazione dell'indice Alfa quale soglia di accesso al beneficio.

Tenuto conto che la contingente crisi di liquidità di famiglie e imprese ha causato il crescente ricorso alla rateazione prevista dall'art. 51 bis della L.P. 7/79, quale strumento per regolarizzare la situazione debitoria verso l'Amministrazione Provinciale, si ritiene di dover dare un segnale di disponibilità nei confronti di quei soggetti che, seppur in forma rateale, manifestano la volontà di far fronte alle proprie obbligazioni, proponendo le seguenti modifiche ai criteri approvati con delibera della Giunta Provinciale n. 2514 di data 10 ottobre 2008:

- A) innalzare ad euro 20.000,00 la soglia di debito fino alla quale la dilazione può essere concessa a semplice richiesta motivata di parte. L'innalzamento della predetta soglia contribuirà a determinare uno snellimento burocratico per gli uffici preposti alla trattazione delle domande di rateazione ed una semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti;
- B) individuare l'indice Alfa quale parametro per determinare il numero di rate e non più quale soglia di accesso alla rateazione. Attualmente le domande di dilazione presentate da soggetti diversi dalle persone fisiche quali società di capitali e di persone, società cooperative, mutue assicuratrici o soggetti titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, vengono esaminate valutando la situazione di difficoltà economica attraverso l'Indice di Liquidità (determinato come rapporto tra la somma della liquidità differita e immediata, sulle passività correnti) e l'indice Alfa (determinato come rapporto tra il debito complessivo ed il valore della produzione). Per accedere alla rateazione è necessario che l'indice di Liquidità sia inferiore ad 1 e l'indice di Alfa sia superiore a 1.

L'eliminazione dell'indice Alfa, quale soglia di accesso, consentirà di godere del beneficio della rateazione anche a quelle società che dispongono di un valore della produzione atto a generare flussi finanziari positivi, ma che manifestano problemi di liquidità a causa della difficoltà a recuperare propri crediti.

Vista la delibera n. 2828 di data 10 dicembre 2010, con la quale la Giunta Provinciale ha esteso alle Agenzie dotate di autonomia contabile la competenza del recupero delle proprie entrate anche nella fase coattiva, si ritiene di dover integrare i succitati criteri individuando anche le Agenzie dotate di autonomia contabile quali

soggetti cui dovranno essere presentate le domande di rateazione riferite ai crediti di competenza.

Vista la L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, con la quale è stato modificato l'art. 51, comma 4, della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 per estendere la possibilità di operare la compensazione contabile anche tra Provincia e le proprie strutture dotate di autonomia contabile, si propone di modificare l'art. 9 dei criteri di cui alla delibera 2514 di data 10 ottobre 2008, nel senso di aggiungere, dopo il riferimento alla Provincia anche quello alle proprie strutture dotate di autonomia contabile.

Per quanto sopra, si è dunque provveduto a riformulare il testo dei criteri, di cui alla deliberazione 2514 di data 10 ottobre 2008, al fine di rendere il medesimo più organico e completo; è stata altresì individuata in modo puntuale la documentazione che il debitore è tenuto a presentare unitamente alla domanda di rateazione.

Visto il parere positivo del Servizio Semplificazione Amministrativa previsto dai criteri di cui alla delibera della Giunta Provinciale n. 40 di data 22 gennaio 2010;

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli artt. 51 e 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;
- visto l'articolo 19, comma 5, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
- visto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in particolare l'art. 21;
- vista la propria deliberazione n. 2514 di data 10 ottobre 2008;
- vista la propria deliberazione n. 1358 di data 28 giugno 2012;
- vista la propria deliberazione n. 40 di data 22 gennaio 2010;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente il testo coordinato dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni recate dall'art. 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, per la riscossione rateale dei crediti provinciali, approvate con propria deliberazione della Giunta Provinciale n. 2514 di data 10 ottobre 2008;
- 2) di dare atto che le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di autorizzazione alla rateazione avviati successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, nonché ai procedimenti già avviati, ma per i quali non risulti ancora adottato il provvedimento di autorizzazione alla rateazione;
- 3) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione dei moduli per l'accesso alla rateazione di cui all'art. 51 bis della L.P. 7 settembre 1979, n. 7, secondo le disposizioni impartite con propria deliberazione n. 1358 di data 28 giugno 2012;

4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.

KD

**Allegato parte integrante**  
Allegato A)- testo coordinato

**CRITERI E MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATEAZIONE DEI CREDITI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 51 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 14 SETTEMBRE 1979, N. 7.**

**Art. 1**

*Campo di applicazione*

1. Le disposizioni che seguono stabiliscono le modalità ed i criteri per l'autorizzazione alla rateazione del pagamento dei crediti provinciali.

**Art. 2**

*Disposizioni comuni – limite massimo di rateazione*

1. Ai sensi dell'articolo 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m., la dilazione massima concessa per il pagamento rateale è fissata in numero di 72 rate mensili.
2. Il limite di ripartizione del pagamento richiamato al comma 1 può essere elevato fino ad un massimo di 120 rate mensili, su domanda del debitore, qualora dall'azione di recupero del credito provinciale possa derivare pregiudizio al mantenimento dei livelli occupazionali presso le imprese debtrici, o in presenza di altre situazioni di straordinarietà o necessità degne di tutela che abbiano colpito il debitore quali:
  - a) calamità naturali;
  - b) grave ed accertata crisi di mercato, ovvero ristrutturazione, riorganizzazione, conversione o crisi aziendale;
  - c) gravi situazioni familiari o di salute;
  - d) altre particolari situazioni di rilevanza sociale.
3. Ai fini della valutazione delle fattispecie riguardanti il pregiudizio ai livelli occupazionali, considerata la molteplicità degli aspetti da considerare, la verifica della sussistenza dei presupposti di legge compete alla struttura competente per il settore economico interessato, che dovrà valutare la richiesta del debitore, tesa a dimostrare il potenziale pregiudizio, sulla base degli elementi a disposizione concernenti sia l'andamento dell'intero settore sia la particolare situazione del soggetto richiedente. Tale valutazione non si ritiene necessaria qualora l'Indice Alfa, determinato come disposto nell'articolo 6, comma 4, dovesse essere superiore a 6, in quanto in tal caso si ritiene dimostrata la sussistenza di un potenziale pregiudizio per il proseguo dell'attività aziendale, con conseguenti ripercussioni sui livelli occupazionali.
4. Ciascuna delle ulteriori condizioni elencate dalla lettera a) alla lettera d) al precedente comma 2 dovrà essere debitamente documentata ai fini della valutazione, da parte della struttura competente, della sussistenza dei requisiti per l'estensione a 120 rate. In particolare, si ritiene che sussistano le predette condizioni nei seguenti casi:
  - per la fattispecie di cui alla lettera a): se il soggetto ha subito un danno all'abitazione principale ovvero ai locali dell'impresa, in connessione al verificarsi di calamità naturali, per un valore superiore al 20 % del debito da rateizzare;
  - per la fattispecie di cui alla lettera b): se in relazione alla situazione temporanea del mercato o specifica dell'impresa, questa gode dei benefici della cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
  - per la fattispecie di cui alla lettera c): se il nucleo familiare del soggetto richiedente beneficia di provvidenze pubbliche nel settore assistenziale o sanitario per la cui concessione è stata valutata la condizione economica attraverso ISEE o ICEF.Resta comunque ferma la facoltà per la Giunta provinciale, nei casi non ricompresi nei punti precedenti, di concedere con propria deliberazione l'estensione della rateazione a 120 rate con proprio provvedimento motivato, qualora sussistano elementi meritevoli di tutela.

5. La scadenza delle rate è fissata l'ultimo giorno di ciascun mese.
6. L'importo delle singole rate non può essere inferiore ad euro 52,00.-.
7. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione qualora ometta di effettuare il pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate. In tale caso, il credito residuo è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e non può più essere rateizzato.

### **Art. 3**

#### *Termini e modalità di presentazione delle domande*

1. La domanda di rateazione, compilata avvalendosi del modulo predisposto dalla struttura competente e reperibile sul sito [www.modulistica.provincia.tn.it](http://www.modulistica.provincia.tn.it), deve essere presentata al servizio competente in materia di entrate o all'Agenzia provinciale titolare del credito e dotata di autonomia contabile, prima dell'avvio della procedura di riscossione coattiva.
2. La domanda, completa della documentazione richiesta e prevista ai successivi articoli 5 e 6, deve essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
  - direttamente presso il Servizio Entrate Finanza e Credito- Via Romagnosi n. 9- 38122 Trento, o, nel caso di somme spettanti ad una delle Agenzie provinciali dotate di autonomia contabile, presso l'Agenzia provinciale titolare del credito;
  - a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
  - a mezzo fax;
  - per via telematica, dalla casella di posta elettronica del richiedente alla casella di posta elettronica certificata del Servizio Entrate Finanza e Credito ([serv.entrate@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.entrate@pec.provincia.tn.it)) mentre, per i crediti delle Agenzie Provinciali dotate di autonomia contabile, all'indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime;
3. Nella domanda devono essere evidenziate le ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà che impediscono di onorare il debito in unica soluzione.

### **Art. 4**

#### *Rateazione di importi fino a 20.000,00.- euro - documentazione da presentare unitamente alla domanda di rateazione e definizione del piano di ammortamento*

1. Per semplificare le procedure di ammissione al beneficio della rateazione, qualora la domanda riguardi debiti, quantificati alla data della domanda medesima, di importo fino a 20.000,00.- euro, la dilazione è concessa a semplice domanda motivata di parte, senza la presentazione di alcuna documentazione, nel seguente numero di rate:
  - importi fino a 1.000,00.- euro: 18 rate;
  - importi da 1.000,01.- a 2.000,00.-: 36 rate;
  - importi da 2.000,01.- a 3.500,00.-: 60 rate;
  - importi da 3.500,01.- a 20.000,00.-: 72 rate.
2. Il numero di rate sopra individuato sarà, comunque, accordato tenendo conto dell'importo minimo della rata fissato in 52,00.- euro e fatta salva la facoltà del debitore di chiedere la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.

### **Art. 5**

#### *Rateazione di importi superiori a 20.000,00.- euro per persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati - documentazione da presentare unitamente alla domanda di rateazione e definizione del piano di ammortamento*

1. Nel caso di importi superiori a 20.000,00.- euro, qualora il debitore sia una persona fisica o sia titolare di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, al fine di valutare l'effettiva impossibilità di

pagare in unica soluzione è necessario tener conto delle disponibilità liquide o facilmente liquidabili dal debitore.

2. A tal fine il debitore presenta la seguente documentazione:
  - idonea documentazione, rilasciata da banche o altri intermediari finanziari, concernente il patrimonio mobiliare al 31 dicembre dell'anno precedente la data della domanda. Sono comunque esclusi dalla valutazione i patrimoni accumulati su fondi pensione chiusi o aperti;
  - attestazione della situazione reddituale, con la quale la struttura competente determinerà lo scaglione di riferimento per la quantificazione del numero di rate, con uno dei seguenti documenti:
    - a) dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà attestante la condizione economica (Allegato 1);
    - b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (Modello 730 o UNICO);
    - c) nel caso in cui non vi sia l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, copia dei documenti rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali relativamente ai redditi (Modello CUD);
  - dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà (Allegato 1) attestante la situazione familiare del debitore (numero di figli o famigliari a carico) o impegni finanziari già assunti dallo stesso. In presenza di tali situazioni soggettive che influiscono sulla condizione economica del debitore, lo scaglione di riferimento può essere determinato in uno o più livelli inferiori rispetto a quello corrispondente alla condizione economica dichiarata;
3. La sussistenza della condizione prevista al comma 1. è verificata nei casi in cui il debito ammonti ad un importo superiore al 20 % del patrimonio mobiliare del debitore.
4. Qualora non sia verificato il presupposto di cui al comma 3., il debitore potrà comunque fare richiesta di accesso al beneficio della rateazione facendo valere particolari condizioni che giustifichino la presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Su tale domanda si esprime la Giunta Provinciale.
5. Qualora sia verificato il presupposto di cui al comma 3., salva diversa indicazione del competente Servizio nel parere di cui all'articolo 7, comma 3., il numero di rate da concedere è determinato in relazione all'entità del debito ed alle condizioni di reddito del debitore, per il valore pari alla media tra il numero minimo ed il numero massimo dei livelli indicati nella tabella richiamata al comma 6 del presente articolo. Rimane comunque salva la possibilità per il debitore di richiedere un numero inferiore di rate.
6. In calce alle presenti disposizioni è riportata la tabella per la determinazione del numero di rate, in relazione all'ammontare del debito ed alla condizione economica dichiarata da persone fisiche o ai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati.
7. Gli importi indicati in tale tabella, calcolati tenendo conto del tasso previsto dall'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, attualmente pari al tasso del 4,5%, possono essere rideterminati con provvedimento del Dirigente del Servizio competente in materia di entrate, nel caso di variazioni del medesimo tasso di interesse superiori al punto percentuale, al fine di garantire un equo trattamento a tutti i debitori.

## **Art. 6**

*Rateazione di importi superiori a 20.000,00.- euro per persone giuridiche, società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone o titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria individuali in regimi fiscali semplificati - documentazione da presentare unitamente alla domanda di rateazione e definizione del piano di ammortamento*

1. Nel caso di importi superiori a 20.000,00.- euro, qualora siano debitori persone giuridiche, società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone o titolari di ditte individuali in

contabilità ordinaria, la determinazione della situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà al pagamento in unica soluzione, avviene valutando la capacità dei soggetti di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone.

2. A tal fine il debitore presenta la seguente documentazione:
  - prospetto dell'Indice di Liquidità (Allegato 2);
  - prospetto dell'Indice Alfa (Allegato 3);
  - copia dell'ultimo bilancio disponibile (utilizzato per la quantificazione degli indici).
3. Qualora l'Indice di Liquidità, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio disponibile come:  
$$\frac{(\text{liquidità differita} + \text{liquidità corrente})}{\text{passività correnti}}$$
sia uguale o maggiore ad 1, è manifesta l'assenza di temporanee difficoltà e ciò comporta il mancato accoglimento della domanda di rateazione;
4. Qualora l'Indice di Liquidità sia inferiore ad 1, il numero massimo delle rate è determinato valutando l'idoneità dell'attività d'impresa a generare flussi finanziari positivi attraverso l'indice Alfa, determinato come segue:  
$$(\text{debito complessivo} / \text{valore della produzione}) \times 100$$
L'obiettiva difficoltà sussiste in misura crescente al crescere del valore dell'indice, in proporzione al quale viene graduato il numero massimo di rate concedibili:
  - Indice Alfa compreso tra 0 e 2: massimo 18 rate
  - Indice Alfa compreso tra 2,01 e 4,00: massimo 36 rate;
  - Indice Alfa superiore a 4,00: massimo 72 rate.
5. Nei casi di mancata concessione della dilazione, il debitore può comunque fare domanda di rateazione, subordinatamente alla presentazione di idonea documentazione (ad esempio relazione del commercialista o del legale rappresentante) atta a dimostrare la sussistenza di eventi straordinari che incidano in modo significativo sull'attività svolta e che, per loro natura o per le caratteristiche proprie del processo produttivo, non possono trovare espressione negli indici sopra utilizzati. Sulla valutazione di tali eventi si esprime la Giunta provinciale.
6. Qualora sia verificato il presupposto di cui al precedente comma 4., salva diversa indicazione del competente Servizio nel parere di cui all'articolo 7, comma 3., il numero di rate da concedere è determinato nel numero massimo. Rimane comunque salva la possibilità per il debitore di richiedere un numero inferiore di rate.

## **Art. 7**

### *Istruttoria e adozione del provvedimento finale*

1. Salvo quanto previsto al comma 5. del presente articolo, il Dirigente del Servizio competente in materia di entrate o l'Agenzia provinciale dotata di autonomia contabile titolare del credito, sono competenti all'adozione degli atti concernenti l'autorizzazione alla rateazione del pagamento dei crediti provinciali.
2. Nel caso in cui sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m., la rateazione del pagamento è autorizzata dall'Agente per la riscossione delle entrate provinciali.
3. Per i crediti di natura non tributaria di importo superiore a 20.000,00.- euro, l'autorizzazione alla riscossione rateale di entrate provinciali è subordinata al parere positivo del Servizio competente per materia che potrà consultare a tal fine, ove esistente, l'apposito Comitato di settore; nel parere del Servizio potrà essere prevista la presentazione di idonea garanzia da prestarsi mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, nel rispetto delle vigenti direttive approvate con deliberazione della Giunta provinciale. Decorsi 30 giorni dalla richiesta di parere, si considera acquisito l'assenso alla domanda di rateazione, per un numero di rate come determinato nell'art. 5 comma 5., e nell'art. 6 comma 6. o, se inferiore, nel numero richiesto dal debitore, senza ulteriori gravami.

4. Nel caso in cui la domanda o la documentazione presentata risultino incomplete, è richiesta l'integrazione e la regolarizzazione della medesima, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. A tal fine la struttura competente assegna all'interessato un termine massimo di 30 giorni per la regolarizzazione della predetta domanda.
5. Nelle fattispecie previste al comma 2. dell'articolo 2, al comma 4. dell'articolo 5 ed al comma 5. dell'articolo 6, sulla domanda del debitore si esprime la Giunta provinciale.
6. Il termine per la conclusione del procedimento di rateazione è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

#### **Art. 8**

##### *Interessi*

1. Qualora il debito sia giunto a scadenza prima della presentazione della domanda di rateazione, dalla data di scadenza del termine di pagamento fino al giorno antecedente a quello di presentazione della domanda, si applicano gli interessi per ritardato pagamento determinati, in mancanza di specifiche disposizioni di legge, in misura pari al saggio legale. Dal giorno della presentazione della domanda fino allo scadere della prima rata sono dovuti gli interessi calcolati sulla base del tasso previsto dall'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 602/73 (attualmente fissato nella misura del 4,5%).
2. Il piano di ammortamento della rateazione è determinato sulla base di un interesse a tasso fisso in misura pari a quello previsto dall'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, con rata costante ed anticipata.
3. Gli interessi di cui ai commi 1. e 2. sono calcolati sulla base di un tasso annuo semplice, con riferimento all'anno civile.

#### **Art. 9**

##### *Variazioni al piano di ammortamento*

1. E' facoltà della Provincia e delle proprie strutture, anche dotate di autonomia contabile, disporre la compensazione tra il debito residuo della rateazione e gli eventuali pagamenti che la Provincia e le proprie strutture debbano eseguire a favore del soggetto beneficiario della dilazione in relazione alla concessione di contributi o all'assegnazione di somme, tramite regolazione contabile con emissione di un titolo di spesa commutabile in quietanza di entrata. In tal caso, qualora necessario, si provvede alla modifica del piano di ammortamento ed alla rideterminazione della rata mensile.

Tabella per la determinazione del numero delle rate relativamente a persone fisiche o a titolari di ditte individuali in regimi di fiscali semplificati, aventi un debito di importo superiore a 20.000,00.-euro ed al 20 % del proprio patrimonio mobiliare. Il numero di rate maggiore indica il numero massimo di rate concedibili, mentre quello minore indica il numero minimo delle stesse. L'importo delle rate è riportato in via puramente indicativa, essendo stato calcolato applicando il tasso attualmente in vigore, pari al 4,5 %.

Condizioni di reddito	Debito			
	20.000,00 – 25.000,00 Euro	25.000,00 – 40.000,00 Euro	40.000,00 – 50.000,00 Euro	superiore a 50.000,00 Euro
0 - 10.000,00 Euro	72 rate 316,28 395,36 – 36 rate 592,69 740,87	72 rate 395,36 632,58 - 42 rate 642,03 1.027,26	72 rate 632,58 790,72 - 48 rate 908,71 1.135,90	72 rate 790,72.....
10.000,00 - 20.000,00 Euro	72 rate 316,28 395,36 – 30 rate 703,45 879,32	72 rate 395,36 632,58 - 36 rate 740,87 1.185,41	72 rate 632,58 790,72 - 42 rate 1.027,26 1.284,07	72 rate 790,72..... 48 rate 1.135,90.....
20.000,00 - 30.000,00 Euro	66 rate 341,35 426,69 – 24 rate 869,66 1.087,08	66 rate 426,69 682,71 - 28 rate 938,67 1.501,89	72 rate 632,58 790,72 - 32 rate 1.323,85 1.654,81	72 rate 790,72..... 36 rate 1.481,76.....
> 30.000,00 Euro	54 rate 408,28 510,35 - 0 rate	60 rate 464,32 742,92 - 0 rate	66 rate 682,71 853,39 - 0 rate	72 rate 790,72.....